
Revisione Annuale del Registro regionale delle associazioni di Promozione Sociale - APS - articolazione provinciale di Prato Modulo B

Per associazioni costituite dopo il 03/08/2017 o che hanno adeguato lo Statuto al Codice del Terzo settore
(D.Lgs. n. 117/2017)

COMUNE DI PRATO
Ufficio Gestione Registri Terzo Settore
c/o Servizio Sociale Immigrazione

Il/La sottoscritto/a

nato/a il residente nel comune

di Via/Piazza n.

Legale rappresentante dell'Associazione di Promozione Sociale denominata:

con sede legale nel Comune di Prov.

Via/Piazza n.

Recapito postale (se diverso da sede legale)

Telefono Cell.

E-mail 1 e-mail 2

PEC

Sito Web

Codice Fiscale / Partita Iva ;

ai sensi e per gli effetti della L.R.T. n. 42/2002 e ss.mm., del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm. e della L. n. 383/2000 e ss.mm., e perciò autorizzato dal competente Organo associativo deliberante,

CHIEDE

Per l'associazione sopra indicata la conferma dell'iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale (APS) - articolazione provinciale di Prato

A tale scopo DICHIARA:

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R.;
- di essere consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto delle presenti dichiarazioni, nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l'esclusione dalla procedura;
- che allo Statuto dell'Associazione (barrare la casella):
 - non sono state apportate modifiche rispetto a quello depositato presso l'Amministrazione che gestisce il Registro
 - sono state apportate modifiche rispetto a quello depositato presso l'Amministrazione che gestisce il Registro, pur rimanendo conforme all'art. 5 della L.R.T. n. 42/2002 e prevedendo espressamente i requisiti di cui all'art. 3 della L. n. 383/2000 e al D.Lgs. n. 117/2017;
- che le cariche associative dell'associazione (barrare la casella):
 - non sono variate rispetto a quelle depositate presso l'Amministrazione che gestisce il Registro
 - sono variate rispetto a quelle depositate presso l'Amministrazione che gestisce il Registro

E CHE L'ASSOCIAZIONE:

- non è iscritta al Registro Regionale delle ODV (Organizzazioni di Volontariato) previsto dalla L.R.T. N. 28/1993 e ss.mm., né è in corso di istruttoria la domanda per l'iscrizione a tale Registro;
- non è iscritta ad altre articolazioni provinciali del Registro Regionale, né è in corso di istruttoria la domanda per l'iscrizione ad altra articolazione provinciale.
- si avvale in modo prevalente dell'attività di Volontariato dei propri associati (o delle persone aderenti agli enti associati), ai sensi del co. 1, art. 35 del D.Lgs. n. 117/2017, e che le stesse prestazioni continuano ad essere rese in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi del co. 2, art. 17 del D. Lgs. n. 117/2017;
- non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; a non prevedere il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; a non collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, a norma del co. 2, art. 35 del D.Lgs. n. 117/2017;
- è in regola con l'obbligo assicurativo dei propri volontari, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017;
- ha, al 31/12 dell'anno precedente, n. associati (o soci) iscritti al relativo Libro¹, di cui n. persone fisiche e n. enti diversi;
- ha avuto nel corso dell'anno precedente, n. volontari iscritti al relativo Registro, di cui n. associati;
- ha avuto nel corso dell'anno precedente, n. lavoratori autonomi, di cui n. associati;

¹ "Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito dal comma 1 (n.d.r.: 7 persone fisiche o 3 associazioni di promozione sociale), esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo". (co. 1 bis, art. 35 del D.Lgs. n. 117/2017).

- ha avuto nel corso dell'anno precedente, n. lavoratori dipendenti², di cui n. associati;
- svolge effettivamente, alla data odierna - in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi - in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui al co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (v. elenco allegato e indicare solo le lettere di riferimento di queste attività:

DICHIARA

altresi di allegare la seguente documentazione:

1. Statuto vigente, se modificato rispetto a quello depositato presso l'Amministrazione che gestisce il Registro e del relativo verbale assembleare di approvazione delle modifiche.
2. Relazione sull'attività associativa svolta nell'anno precedente e sull'attività associativa programmata, sottoscritta dal legale rappresentante.
3. Variazioni intervenute nelle cariche sociali rispetto a quelle depositate presso l'Amministrazione che gestisce il registro: prospetto riepilogativo dei dati anagrafici, della tipologia, con relativo verbale assembleare di nomina, sottoscritto dal legale rappresentante.
4. Elenco associati attuali, diversi dalle persone fisiche, indicando se sono APS.
5. Ultimo bilancio di esercizio o rendiconto per cassa, redatto a norma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e sottoscritto dal legale rappresentante, con relativo verbale assembleare di approvazione.
6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

Data

Il legale rappresentante

timbro e firma

² "Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati" (co. 1, art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017).

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

di cui al co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017

Tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS) e, quindi, anche le APS "esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata" (co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017).

Da riconsegnare a :

Ufficio Protocollo – Piazza del Pesce, 9 tel. 0574 1836061/62 - fax. 0574 1837412

orario di apertura al pubblico:

lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 17.00; martedì - mercoledì - venerdì dalle 9.00 alle 13.00,

oppure tramite e-mail: terzosettore@comune.prato.it, o servizio postale,

o tramite **PEC Posta Elettronica Certificata** comune.prato@postacert.toscana.it



Comune di Prato – Servizio Sociale e Immigrazione –
Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016
Trattamento n. 23 - Gestione albi associazioni ed organizzazioni di volontariato

Il Comune di Prato (con sede in Prato – Piazza del Comune 2 – staffsegretariogenerale@comune.prato.it – comune.prato@postacert.toscana.it – 0574.18361), nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del Sindaco quale legale rappresentante *pro-tempore*, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016,

informa gli interessati che:

i dati personali, sensibili (art.9) e giudiziari (art.10) raccolti che li riguardano (dati già acquisiti dal Titolare o acquisiti in seguito e/o comunicati da terze parti), sono necessari e saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici. Ove richiesto dagli interessati i dati potranno essere trattati anche per comunicare eventi o altre iniziative istituzionali dell'A.C.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente trattamento.

I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.

* Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

* I dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Comune di Prato espressamente nominati come responsabili o sub responsabili del trattamento. Per il raggiungimento delle finalità cui è preposto il trattamento i dati potranno poi essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- Enti e Pubbliche amministrazioni per gli adempimenti di competenza;
- Società esterne e professionisti che svolgono servizi collegati al presente trattamento per conto del Comune di Prato.

In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti).

Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito istituzionale del Comune di Prato nella misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei procedimenti collegati al presente trattamento.

È diritto degli interessati chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Reg. UE 2016/679). L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il Responsabile per la protezione dati del Comune di Prato è contattabile ai seguenti recapiti: tel. 0574.18361 – rpd@comune.prato.it – comune.prato@postacert.toscana.it

Il Titolare del Trattamento